

STATUTO

ASSOCIAZIONE CUOCHI GARGANO E CAPITANATA

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Art.1: È costituita l'associazione denominata "Associazione Cuochi Gargano e Capitanata" della provincia di Foggia. Essa rappresenta una struttura periferica della "Federazione Italiana Cuochi" ex art. 26 della F.I.C. cui aderisce. Essa ha sede in Cagnano Varano (FG) alla via G. La Pira 4/b. L'Associazione Cuochi Gargano e Capitanata è delegata ufficiale della Federazione Italiana Cuochi (F.I.C.) e la rappresenta nella sede Provinciale.

Art.2: La durata dell'Associazione Cuochi Gargano e Capitanata è illimitata.

TITOLO II

SCOPO

Art. 3: L'Associazione Cuochi Gargano e Capitanata è apartitica, indipendente e senza fine di lucro.

La stessa persegue i seguenti scopi:

- a) raccogliere ed unificare, intorno ad essa, i Cuochi e Pasticcieri della Provincia di Foggia e gli allievi dei corsi di cucina delle Scuole Alberghiere pubbliche e private di ogni ordine e grado della Provincia, per dar vita ad uno spirito unitario di categoria, al fine di raggiungere un maggior prestigio ed una migliore condizione sociale, economica e professionale;
- b) creare con ogni mezzo, occasioni d'incontri, assemblee, congressi e dibattiti sui problemi della categoria, sia direttamente, sia tramite la stampa e le pubbliche manifestazioni, alla qual cosa saranno sollecitati tutti gli organi di informazione e di competenza già esistenti al fine di diffondere la cultura gastronomica, nonché la tutela del suo patrimonio storico;
- c) approfondire le conoscenze tecniche nel settore di cucina e alberghiero, quale premessa di una qualificazione professionale che si adegui ai temi e alle necessità nazionali ed internazionali, coinvolgendo a tal fine l'attenzione degli organi di formazione, informazione e cultura;
- d) evidenziare, mediante manifestazioni, premi, l'eccellenza professionale e l'attività meritoria dei cuochi, quali esempi di una qualificazione che sia adeguata ai contesti, alle trasformazioni e alle esigenze della cucina italiana e della sua diffusione nel mondo;
- e) svolgere in campo Nazionale e Internazionale ogni ed eventuale azione connessa al conseguimento dei suoi scopi e prendere tutte le iniziative che a questo fine appaiano utili e proficue;
- f) progettare, organizzare e gestire attività di formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale degli



operatori del settore della ristorazione e di giovani da immettere sul mercato del lavoro e/o di lavoratori già inseriti in aziende produttive del settore mediante progetti specifici collegati a programmi Regionali, Nazionali e Comunitari;

g) curare la formazione e l'adeguata preparazione dei cuochi e pasticceri e del personale addetto alla ristorazione, realizzando anche i relativi corsi di formazione. Per raggiungere i suoi scopi l'associazione potrà svolgere tutte quelle attività che si reputino opportune, promuovere accordi con Enti Pubblici e privati, con organizzazioni ed associazioni varie, stipulare convenzioni con Enti Locali (Comuni, Province, Regioni ecc.) nonché con Enti Pubblici (Stato, Comunità Europea ecc.), parapubblici, privati e morali, usufruire di contributi, sussidi, sovvenzioni, finanziamenti anche agevolati e di tutte le previdenze in genere (Statali, Regionali, Comunali, Comunitarie ecc.). L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica, finanziaria, mobiliare e immobiliare che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento degli scopi sociali nonché partecipare ad altre Associazioni, Enti e Consorzi aventi scopo affine o analogo;

h) attuare e promuovere progetti e azioni di marketing e comunicazione per la diffusione delle attività dell'associazione e comunque previste per tutto ciò che concorra allo sviluppo degli scopi sociali, proporre e sviluppare progetti ed iniziative al fine di ottenere dalle pubbliche amministrazioni, da Enti e dai privati l'aiuto necessario per poter perseguire scopi di pubblica utilità, assistenza e solidarietà sociale sia in favore della categoria sia delle persone meno abbienti e bisognose, anche in partenariato con organismi legati al terzo settore.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. Dai beni e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.
- b. Quote associative, al netto delle quote spettanti alla Federazione Italiana Cuochi, all'Unione Regionale Cuochi Pugliesi, e contributi dei soci.
- c. Lasciti, donazioni legati a contributi privati di persone fisiche o giuridiche.
- d. Sovvenzioni, finanziamenti o contributi di enti pubblici.
- e. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- f. Dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione a esse e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.5. L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni

esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, i quali saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale.

TITOLO IV

ASSOCIATI

ART.6. Possono aderire all'Associazione i cittadini Italiani o stranieri che si dedicano o che si siano dedicati professionalmente all'attività culinaria, anche se residenti all'estero o che operano sul territorio Nazionale. Occorre versare all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che sarà annualmente stabilita dall'Assemblea Generale dell'Associazione.

Art.7. Gli Associati si suddividono in Onorari, Effettivi, Allievi, Benemeriti e Sostenitori.

a. Associati Onorari: possono essere nominati soci onorari tutti coloro che, per particolari attività ed aiuto costituiscono benemerita, ne siano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo. La nomina deve essere ratificata dall'Unione Regionale Cuochi Pugliesi.

b. Associati Effettivi: possono essere soci effettivi tutti coloro che, raggiunta la maggiore età, esercitano o hanno esercitato la professione di cuoco come attività primaria lavorativa, senza discriminazione alcuna derivante dal rapporto di impiego e ne facciano domanda, ai quali spetta il diritto di voto ed incarichi Istituzionali.

c. Associati Allievi: possono essere soci allievi gli studenti che frequentano i corsi di cucina di scuole alberghiere di ogni ordine e grado. Possono peraltro partecipare con possibilità d'intervento ai dibattiti in tutte le riunioni degli associati effettivi.

d. Associati Benemeriti e Sostenitori: possono esserlo tutti coloro ritenuti tali dal Consiglio Direttivo. Possono partecipare come uditori, con possibilità d'intervento ai dibattiti, in tutte le riunioni degli associati effettivi.


Art.8. Gli associati sono tenuti:

a. All'osservanza scrupolosa del presente statuto.

b. Al versamento della quota associativa che sarà determinata annualmente, come pure altri eventuali contributi, dall'Assemblea Generale dell'Associazione. Le quote di spettanza alla Federazione e all'Unione Regionale saranno determinate annualmente, come pure altri eventuali contributi, dall'Assemblea dei Delegati di competenza a norma dello statuto della "Federazione Italiana Cuochi". Le modalità di versamento saranno dettate dal regolamento della detta Federazione.

c. A prestare se richiesta, la propria opera per il raggiungimento degli scopi sociali. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non può essere rivalutata.

Art. 9. Delegazioni Locali:



Sono ufficialmente costituite ed operanti quando hanno i seguenti requisiti:

- a. Avere il riconoscimento della propria Associazione Provinciale.
- b. Avere un numero di associati effettivi non inferiore a 10 (dieci) unità.
- c. La delegazione locale è presieduta da un delegato espressamente designato dall'Associazione di appartenenza.

Art.10. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal consiglio, l'indegnità verrà segnalata dal Consiglio Direttivo alla Federazione Italiana Cuochi che procederà a maggioranza assoluta dei componenti, con voto a scrutinio segreto. Contro il provvedimento di radiazione del Consiglio Nazionale, l'interessato può proporre ricorso al collegio dei probiviri della "Federazione Italiana Cuochi" nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di decisione del Consiglio Nazionale. Ove la decisione del Collegio dei Probiviri contrasti con quella del Consiglio Nazionale, la questione dovrà essere inserita all'Ordine del giorno della prima Assemblea Generale dei Delegati che deciderà in merito a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO V

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.11. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea generale degli associati.
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. I Sindaci Revisori
- d. La Giunta Esecutiva

Art. 12. L'assemblea Generale degli Associati è convocata dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente Vicario, o comunque dal Vice Presidente almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con lettera ordinaria o raccomandata prioritaria, comunicazione telefax o via e-mail con conferma di ricezione o posta elettronica certificata (PEC) diretta ed inviata ai singoli associati indicativamente 20 (venti) giorni prima della data fissata.

Art. 13. L'assemblea può essere anche convocata da domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

Art. 14. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in mancanza dal Vicepresidente Vicario o da un Vicepresidente. In assenza di tutti questi, l'Assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art.15. Hanno diritto d'intervento all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di

associazione. Gli associati possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta o da un associato delegato. Nessun delegato può essere titolare di più di tre deleghe scritte. Le deleghe si ritengono valide solo se presentate per iscritto su carta intestata dell'associazione e controfirmate dal delegante.

Art. 16. L'assemblea Generale presieduta dal Presidente o, in mancanza dal Vicepresidente Vicario, è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. La votazione del Presidente è segreta e deve essere effettuata personalmente da ogni delegato che depositerà nell'urna predisposta il proprio voto e quello eventualmente ricevuto per delega.

Spetta all'Assemblea Generale degli Associati:

- a) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
- b) Nominare o revocare il Presidente.
- c) Nominare il Consiglio Direttivo e fissare il numero dei suoi membri da un minimo di cinque a un massimo di undici, fatto salvo decisione diversa dell'Assemblea.
- d) Nominare i delegati che partecipano alle assemblee Generali dell'Unione Regionale Cuochi.
- e) Determinare annualmente l'importo della quota associativa.
- f) Nominare i Sindaci Revisori.
- g) Fissare le linee dell'attività territoriale in armonia con quelle generali della Federazione Italiana Cuochi.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea si applica comunque il disposto dell'articolo 21 C.C.


Art. 17. Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri da un minimo di cinque ad un massimo di undici; i consiglieri, eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 18. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione attingendo alla graduatoria iniziale utilizzando i più piccoli di età tra i supplenti.

Art. 19. I Consiglieri nominati successivamente decadono, come gli altri, alla fine del quadriennio.

Art. 20. L'assenza ingiustificata dei Consiglieri per tre sedute consecutive determina la decadenza della carica. L'assenza ingiustificata si configura quando non avviene comunicazione di assenza con preavviso minimo di giorni 5 (cinque).

Art. 21. Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, comporta le dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo. In questo caso si renderà necessario convocare entro tre mesi l'Assemblea Generale degli Associati.



Art.22. Il Consiglio Direttivo è l'organo permanente dell'Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia di competenza dell'Assemblea Generale degli Associati, spettandogli tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare:

- a) Su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri il Vice Presidente Vicario;
- b) Su proposta del Presidente, nomina il Segretario e il Tesoriere, fra i membri del Consiglio, ma comunque associati effettivi;
- c) Su proposta del Presidente, nomina un Presidente Onorario dell'Associazione tra persone che per particolari attività ne siano ritenuti meritevoli;
- d) Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- e) Dà corso alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- f) Redige il regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati;
- g) Delibera, per quanto sia possibile, sulla decadenza degli associati;
- h) Affida incarichi anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla categoria per reperimento di sponsor o per l'organizzazione delle molteplici attività associative (convegni, congressi, concorsi di cucina ecc.).

Art. 23. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro membri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente Vicario e in assenza di entrambi, da un Vicepresidente. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo processo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24. Il Presidente, e in sua assenza il Vicepresidente Vicario, ed in mancanza di entrambi, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo del Consiglio Direttivo; la stessa si compone di un numero di cinque membri. Sono membri di diritto della giunta: il Presidente, che la presiede, e l'Ufficio di Presidenza composto dal Vicepresidente Vicario, dal Vice presidente più giovane e dal Segretario, oltre ad 1 (uno) membro scelto all'interno e indicato dal Presidente. Alle riunioni partecipa a scopo consultivo il Tesoriere. Spetta alla Giunta esecutiva il compito di attuare le delibere del Consiglio, rendendo allo stesso ampia e circostanziata documentazione sulle attività

espletate ed istituire un regolamento interno e, previa ratifica o mandato del Consiglio, l'affidamento di incarichi professionali a persone fisiche o giuridiche, anche estranee alla categoria, nell'ambito di attività specifiche di propria competenza. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Al Segretario spetta il compito di svolgere le mansioni attribuitigli dal Consiglio e in particolare: i compiti di natura amministrativa e di ufficio legati all'associazione, la cura del tesseramento e l'assistenza degli associati, a coadiuvare tutte le attività istituzionali del Presidente. Il Segretario è tenuto a partecipare ai lavori di tutti gli organi istituzionali dell'Associazione presieduti dal Presidente. Esso dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, su proposta del Presidente. Il tesoriere è tenuto a svolgere i compiti attribuitigli dal Consiglio e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

TITOLO VI

SCIoglimento

Art. 25. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C., dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, in conformità alle norme di legge.

TITOLO VII


CONTROVERSIE

Art. 26. Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'Associazione.

All'originale firmato:

Principe Raffaele - Fabio Dimauro - Vincenzo Vocale -
Giuseppe Marco Trigiani - Di Nauta Cesare Emilio - Sanzone
Matteo - Carmine Fania - Mario Falco - Matteo Falco - Elena
Orsi Notaio, segue impronta sigillo notarile.

LA PRESENTE COPIA È CONFORME AL
SUO ORIGINALE ESISTENTE NEI MIEI ATTI
E SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI.
CARPINO 6 LUG 2012

  notario